



## **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

**d’iniziativa dei senatori BARANI, FALANGA, MANDELLI, CARDIELLO,  
FASANO e GIRO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 2014**

Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello  
snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa  
pubblica

ONOREVOLI SENATORI. - Il Senato storicamente ha sempre rappresentato la più autorevole istituzione dello Stato, come è facile evincere anche dalla sua classificazione quale «Camera Alta» nei tradizionali sistemi bicamerali. Nello specifico caso italiano, per di più, a differenza di quanto accade in altri Stati, il Senato ha i medesimi poteri e può vantare le medesime attribuzioni dell'altro ramo del Parlamento, la Camera dei deputati. Negli Stati Uniti d'America invece, ad esempio, il Senato dispone di poteri ben più ampi rispetto a quelli di cui è investita la Camera dei Rappresentanti, specialmente per quanto attiene i rapporti con il potere esecutivo.

L'indubbia importanza, oltre che politica anche storica, del Senato è d'altronde facilmente riscontrabile. Si pensi alla più celebre istituzione dell'antica Roma, laddove il «Senato Romano» rappresentava la massima assemblea dello Stato, un'istituzione che ha retto durante tutti gli stravolgimenti che hanno investito Roma tanto negli anni della Repubblica che in quelli dell'Impero, proprio in virtù dei ruoli centrali per la vita dello Stato che era chiamato a rivestire, affiancando il sovrano e, in taluni casi, addirittura eleggendolo o comunque ratificandone l'elezione. Durante l'Impero romano lo stesso imperatore partecipava alle riunioni del Senato, anche alla luce degli ampi ambiti e settori di competenza dell'assemblea, tra cui figuravano addirittura alcuni poteri in materia di culto.

Un'istituzione tanto antica ed importante da rivestire ancora un ruolo fondamentale attualmente, nonostante con l'evolversi delle moderne democrazie esso abbia subito degli stravolgimenti indispensabili alla sua evolu-

zione e a quella della società. Ne è un esempio la stessa circostanza che ha visto mano mano affiancarsi ad esso nuove assemblee che spesso, in determinati contesti, hanno determinato l'instaurarsi di un sistema bicamerale. Sistema che adesso si ritiene debba essere superato, come sostenuto da più parti da diverso tempo e come ribadito proprio nell'aula del Senato della Repubblica dal Presidente del Consiglio in carica, nell'atto di chiedere la fiducia all'Assemblea di Palazzo Madama.

Ferme restando le esigenze di superamento dell'attuale bicameralismo perfetto alla base del sistema parlamentare italiano, a sostegno delle proposte di una modifica istituzionale in ottica monocamerale vi è anche quella della necessità di snellire l'iter legislativo, associata alla sopravvenuta impossibilità di sostenere i costi di due assemblee rappresentative. La proposta avanzata è stata quella di abolire il Senato della Repubblica. Orbene, dinanzi a quest'ipotesi di soppressione dell'organo istituzionale più antico ed importante che la storia conosca per i motivi, seppur brevemente, su esposti, il presente disegno di legge costituzionale, partendo dai medesimi assunti, si propone di fare ancora di più. Il provvedimento, infatti, propone il superamento dell'attuale sistema parlamentare ponendo in capo all'Assemblea di Palazzo Madama, che consta di 315 membri più i senatori a vita in numero già ben definito, tutto quanto attualmente la Costituzione italiana attribuisce alla duplice competenza di Senato della Repubblica e Camera dei deputati. Il presente disegno di legge costituzionale prevede infatti che il Parlamento sia composto dai soli eletti al Senato della Repubblica, in un'ottica di

*spending review* ben più solida di quella proposta da diverse parti e che vorrebbe la permanenza in essere della sola Camera dei deputati, composta da 630 membri.

In tal modo, vista la proclamata necessità di superare l'attuale schema bicamerale procedendo all'abolizione di un'assemblea elettiva, si salvaguarderebbe quella, tra le due attualmente esistenti, più antica e nota in tutto il mondo, dove è presente per lo più con il medesimo nome. Come già specificato, inoltre, anche nell'ottica di una revisione per quanto attiene i costi delle istituzioni e della politica si avrebbe un ulteriore risparmio, pari a circa il 50 per cento in più, rispetto alle già avanzate proposte di superamento dell'attuale sistema bicamerale.

Resta fermo che quando si inizia a considerare la democrazia, ergo il sistema e le istituzioni che la sorreggono, alla stregua di un mero costo, il rischio è quello dell'avvento di forze o sistemi anti-democratici. Se però si vuole seguire egualmente questa strada all'insegna di un principio di carattere squisitamente finanziario, tanto vale farlo puntando alla massima economicità, salvaguardando, se possibile, la nostra storia e le nostre tradizioni.

In considerazione di tutto quanto fin qui esposto, il presente disegno di legge costituzionale che consta di ventisei articoli suddivisi in sette capi, nei primi sei cancella di fatto dalla Costituzione italiana la Camera dei deputati. All'articolo 3 si modificano i requisiti relativi all'elettorato, tanto attivo quanto passivo, del Senato della Repubblica, abbassando il primo al diciottesimo anno di età - i senatori sono eletti a suffragio universale e diretto - ed il secondo al ventunesimo. Un'ulteriore modifica, all'articolo 10 del disegno di legge costituzionale, riguarda

poi la riformulazione dell'articolo 68 della Costituzione, riproposto combinando la sua stesura attuale con quella precedente. Il motivo di tale scelta risiede nella considerazione che, nell'ottica di una piena ed effettiva divisione dei poteri dello Stato, riducendo di due terzi i membri del Parlamento, cui è affidata la funzione legislativa, si renda indispensabile una sua effettiva e maggiormente concreta salvaguardia dall'eventuale aggressione o sopraffazione da parte di uno degli altri poteri dello Stato.

L'ultimo capo, invece, contiene delle disposizioni transitorie atte a regolare il delicato passaggio dal sistema bicamerale ad uno di stampo monocamerale. In particolare, all'articolo 25, vista la profondità delle modifiche proposte, si disciplina l'entrata in vigore del disegno di legge costituzionale, demandandola, per ovvi motivi di correttezza istituzionale, nonché per ragioni di opportunità relative all'assicurare l'adeguato funzionamento dell'intero sistema che rischierebbe altrimenti di andare in crisi, all'indizione delle elezioni per la diciannovesima legislatura del Senato della Repubblica. Una misura indispensabile per assicurare un passaggio di consegne che sarà certamente delicato, laborioso e che necessita pertanto dei giusti tempi.

L'articolo 26, in conclusione, al fine di garantire l'indispensabile continuità della funzione legislativa, affidata dalla Costituzione, quale potere dello Stato, al Parlamento, prevede che tutti gli atti al vaglio della Camera dei deputati in attesa di essere convertiti in legge, al momento dell'entrata in vigore del presente disegno di legge costituzionale, siano assegnati alle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica competenti per materia.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**  

---

## CAPO I

MODIFICHE AL TITOLO IV DELLA  
PARTE I DELLA COSTITUZIONE

## Art. 1.

*(Ridefinizione dei rapporti politici)*

1. All'articolo 48 della Costituzione, terzo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «del Senato della Repubblica».

2. All'articolo 50 della Costituzione le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «al Senato della Repubblica».

## CAPO II

MODIFICHE AL TITOLO I DELLA  
PARTE II DELLA COSTITUZIONE

## Art. 2.

*(Superamento del bicameralismo)*

1. Alla parte II, titolo I, sezione I, della Costituzione, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Il Parlamento».

2. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 55. Il Parlamento si compone degli eletti al Senato della Repubblica».

3. L'articolo 56 della Costituzione è abrogato.

## Art. 3.

*(Requisiti per l'elezione e l'eleggibilità  
dei senatori)*

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il ventunesimo anno di età».

## Art. 4.

*(Durata in carica del Senato  
della Repubblica)*

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 60. Il Senato della Repubblica è eletto per cinque anni.

Tale durata non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».

## Art. 5.

*(Elezione del Parlamento)*

1. All'articolo 61 della Costituzione, primo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «del Parlamento».

2. All'articolo 61 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Finché non sia riunito il nuovo Parlamento sono prorogati i poteri del precedente».

## Art. 6.

*(Riunione del Senato della Repubblica)*

1. L'articolo 62 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 62. Il Senato della Repubblica si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Il Senato della Repubblica può essere convocato in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti».

## Art. 7.

*(Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica)*

1. All'articolo 63 della Costituzione, primo comma, le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «Il Senato della Repubblica».

2. All'articolo 61 della Costituzione, il secondo comma è abrogato.

## Art. 8.

*(Regolamento del Senato della Repubblica)*

1. All'articolo 64 della Costituzione, primo comma, le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «Il Senato della Repubblica».

2. All'articolo 64 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le sedute sono pubbliche; tuttavia il Senato della Repubblica può deliberare di adunarsi in seduta segreta».

3. All'articolo 64 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le deliberazioni del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti, e se non sono

adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale».

4. All'articolo 64 della Costituzione, quarto comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «del Senato della Repubblica».

#### Art. 9.

##### *(Ineleggibilità ed incompatibilità)*

1. All'articolo 65 della Costituzione, primo comma, le parole: «di deputato o» sono soppresse.

2. All'articolo 65 della Costituzione, il secondo comma è abrogato.

3. All'articolo 66 della Costituzione, le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «Il Senato della Repubblica».

#### Art. 10.

##### *(Tutele al mandato parlamentare)*

1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 68. I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione del Senato della Repubblica, nessun senatore può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza, per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parla-

mento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile».

Art. 11.

*(Funzione e procedura legislativa)*

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. La funzione legislativa è esercitata dal Senato della Repubblica».

2. All'articolo 71 della Costituzione, primo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «del Senato della Repubblica».

3. All'articolo 72 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ogni disegno di legge, presentato al Senato della Repubblica è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dall'Assemblea, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale».

4. All'articolo 72 della Costituzione, terzo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea del Senato, se il Governo o un decimo dei membri del Parlamento o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dall'Assemblea stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto».

5. All'articolo 72 della Costituzione, quarto comma, le parole: «della Camera» sono sostituite dalle seguenti: «del Senato della Repubblica».

6. All'articolo 73 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se il Senato della Repubblica, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da esso stabilito».



7. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 74. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato al Senato della Repubblica chiedere una nuova deliberazione.

Se l'Assemblea approva nuovamente la legge, questa deve essere promulgata».

Art. 12.

(Referendum)

1. All'articolo 75 della Costituzione, terzo comma, le parole: «la Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «il Parlamento».

Art. 13.

(*Decreti legge e legislativi*)

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 77. Il Governo non può, senza delegazione del Senato della Repubblica, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione al Senato della Repubblica che, anche se sciolto, è appositamente convocato e si riunisce entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.

Il Senato della Repubblica può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti».

## Art. 14.

*(Deliberazioni, concessioni, autorizzazioni e approvazioni del Parlamento)*

1. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 78. Il Senato della Repubblica delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari».

2. All'articolo 79 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti del Senato della Repubblica, in ogni suo articolo e nella votazione finale».

3. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 80. Il Senato della Repubblica autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi».

4. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 81. Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione del Senato della Repubblica adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Il Senato della Repubblica ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Senato della Repubblica, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale».

#### Art. 15.

##### *(Inchieste parlamentari)*

1. All'articolo 82 della Costituzione, primo comma, le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «Il Senato della Repubblica».

### CAPO III

#### MODIFICHE AL TITOLO II DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

#### Art. 16.

##### *(Elezione del Presidente della Repubblica)*

1. All'articolo 83 della Costituzione, primo comma, le parole: «in seduta comune dei suoi membri» sono soppresse.

2. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente del Senato della Repubblica convoca il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se il Senato della Repubblica è sciolto, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Assemblea. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

3. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se l'Assemblea risulta sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione».

4. All'articolo 90 della Costituzione, secondo comma, le parole: «in seduta comune» sono soppresse.

5. All'articolo 91 della Costituzione le parole: «in seduta comune» sono soppresse.

#### Art. 17.

##### *(Attribuzioni del Presidente della Repubblica)*

1. L'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi al Senato della Repubblica.

Indice le elezioni del nuovo Parlamento e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione al Senato della Repubblica dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione del Senato della Repubblica.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dal Senato della Repubblica.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

#### Art. 18.

##### *(Scioglimento del Senato della Repubblica)*

1. All'articolo 88 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica può, sentito il Presidente del Senato della Repubblica, sciogliere l'Assemblea».

#### CAPO IV

##### MODIFICHE AL TITOLO III DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

#### Art. 19.

##### *(Fiducia al Governo e reati ministeriali)*

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. Il Governo deve avere la fiducia del Senato della Repubblica.

Il Senato della Repubblica accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta al Parlamento per ottenere la fiducia.

Il voto contrario del Senato della Repubblica su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti del Senato della Repubblica e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione».

2. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: «o della Camera dei deputati» sono soppresse.

#### Art. 20.

##### *(Organi ausiliari)*

1. All'articolo 99 della Costituzione, secondo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «del Parlamento».

2. All'articolo 100 della Costituzione, secondo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «al Senato della Repubblica».

#### CAPO V

##### MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

#### Art. 21.

##### *(Rapporti dello Stato con enti ed autonomie locali)*

1. All'articolo 116 della Costituzione, terzo comma, le parole: «dalle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dal Senato della Repubblica».

2. All'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «al Parlamento».

3. All'articolo 122 della Costituzione, secondo comma, le parole: «ad una delle Camere del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «al Senato della Repubblica».

4. All'articolo 126 della Costituzione, primo comma, le parole: «deputati e» sono soppresse.

## CAPO VI

### MODIFICHE AL TITOLO VI DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

#### Art. 22.

*(Composizione della Corte costituzionale)*

1. All'articolo 135 della Costituzione, primo comma, le parole: «in seduta comune» sono soppresse.

#### Art. 23.

*(Illegittimità costituzionale di una norma)*

1. All'articolo 136 della Costituzione, secondo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «al Senato della Repubblica».

#### Art. 24.

*(Revisione costituzionale)*

1. L'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 138. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate dal Senato della Repubblica con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a mag-

gioranza assoluta dei suoi componenti nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri del Senato della Repubblica o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a *referendum* se la legge è stata approvata nella seconda votazione dal Senato della Repubblica a maggioranza di due terzi dei suoi componenti».

## CAPO VII

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

#### Art. 25.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge costituzionale entra in vigore con l'indizione delle elezioni per la diciannovesima legislatura del Senato della Repubblica.

2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento delle Camere e di indizione di nuove elezioni per la diciannovesima legislatura, o in caso di scioglimento anticipato della Camere nel corso della diciottesima legislatura, fino all'insediamento dei nuovi membri del Parlamento secondo le disposizioni della presente legge costituzionale, sono fatti salvi tutti i poteri e le prerogative in capo alla Camera dei deputati e a ciascuno dei suoi singoli componenti.



Art. 26.

*(Continuità della funzione legislativa)*

1. Al fine di assicurare la necessaria continuità della funzione legislativa del Parlamento, gli atti normativi pendenti per l'esame della Camera dei deputati, al termine della diciottesima legislatura, sono trasferiti al Senato della Repubblica all'inizio della diciannovesima legislatura.





